ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 3

Agli ufficiali medici di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge, le norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni. Agli ufficiali medici di polizia compete il trattamento economico previsto per i pari grado del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 26 giugno 1962, n. 885
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it